

San Piero 1612 - La cessione dei diritti feudali

Dal "Riassunto delle difese per la Comune di San Pietro sopra Patti contro Don Ruggiero Settimo e consorti presso la Consulta di Sicilia - Palermo 1850"

Sul finire degli anni Settanta, durante l'ultima grande raccolta di carta che effettuammo in parrocchia e che serviva a racimolare un po' di soldi per opere di bene, io e Padre Carmelo ci imbattemmo in alcuni faldoni dell'archivio del notaio Benfatta (fine Ottocento), datici come carta da macero dopo essere stati conservati in una casa in via Tasso ormai prossima a demolirsi.

Davamo sempre un'occhiata, per quanto possibile, alla carta che raccoglievamo, per quel minimo di cura che ci sembrava necessario prima della distruzione definitiva delle cose, e quel giorno salvammo insieme quei documenti preziosi per la memoria del paese. Ricordo di aver trascritto alcune pagine di un fascicolo che mi sembravano particolarmente interessanti. C'era, trascritto, l'atto di vendita di gran parte dei diritti feudali del barone del tempo alla comunità di San Piero, su carta antica, del Seicento.

Nel faldone c'erano anche testimonianze del periodo post-unitario. Una relazione a stampa del Comune l'ho data opportunamente a chi raccoglie con amore le cose del paese. Ho vivo ricordo di quella raccolta di carta e di quei salvataggi fatti insieme a Padre Carmelo: è probabile che sia nata allora la mia attenzione per la storia e la memoria del paese, segnando poi gli studi successivi e il resto della mia vita.

Ora che Padre Carmelo è scomparso da qualche giorno e le sue infinite carte non hanno più il loro custode una raccomandazione è d'obbligo, ossia quella di non disperderle prima di averle guardate con cura e conservato quelle preziose. Lo stesso per le sue fotografie. In esse c'è memoria del nostro paese e del passato di molti di noi. Lui le conserverebbe.

Non so se quel fascicolo c'è ancora, ma ho pensato che trentacinque anni dopo fosse doveroso trovare finalmente il tempo di far conoscere il contenuto essenziale di quell'accordo sulla cessione dei diritti feudali - gli strumenti di oggi, che neanche immaginavamo allora, rendono assai facile la cosa - e seppure non dovessero più esistere le carte che ho avuto in mano, posso confermare che il loro contenuto è quello che fedelmente ho trascritto in quei giorni fra i miei appunti.

Fra le carte del notaio Benfatta un fascicolo destava maggiore attenzione degli altri. Vecchissime pagine di un imprecisabile color marrone - scure per l'aver a ogni evidenza attraversato i secoli e cucite insieme secondo l'uso del tempo in cui erano state scritte - stavano mescolate ad altre assai più recenti, chiaramente ottocentesche, e a una sorta di riassunto, probabilmente vergato dallo stesso notaio Benfatta sul finire del secolo XIX°.


Non ricordo se il fascicolo e quel riassunto contenesse tutte le indicazioni per andare a verificare una qualche corrispondenza con i documenti conservati all'Archivio di Stato di Messina. Avevo vent'anni ed ero senza gli arnesi del mestiere che mi sarei procurato solo successivamente. Relazione e documenti del fascicolo erano tuttavia stati chiaramente messi insieme per un qualche contenzioso di rilievo sugli usi civici che vedeva coinvolti il Comune e/o qualche facoltoso proprietario, contenzioso coevo alla formazione del fascicolo ma a cui certamente giovava tornare indietro alle vicende della prima parte del secolo e da lì ancora più indietro, fino alle prime notizie che si avevano della comunità sampietrina, di cui si aveva evidentemente non solo cognizione ma anche e in qualche modo qualche documentazione per dar loro significato in giudizio.

Il riassunto del Benfatta faceva principalmente riferimento alla *"Difesa dell'avvocato G. Fazio Spada presso la consulta di Sicilia a favore della*

Comune di San Pietro sopra Patti contro don Ruggiero Settimo e consorti¹ in linea col reclamo contro lo "scioglimento della promiscuità² fra la Comune di San Pietro sopra Patti e i proprietari degli ex feudi Tavoliere, Rondoliera, Cannavari, Ragò, Mangravite, Terreforti e Sambuco".

Ricollegandosi ad essa il notaio riprendeva e citava altri rilevanti accadimenti utili alla ricostruzione del perché di quella "Difesa". Al lungo elenco di citazioni allegava quelle pagine scure che già a prima vista mi sembrarono le più importanti, tanto importanti da invogliarmi a trascrivere il passo essenziale. In quelle pagine - probabilmente non originali, ma una trascrizione coeva a uso della Comune - c'era l'accordo con il quale il barone, signore di San Piero, cedeva (onerosamente) ai sampietrini di allora molta parte dei diritti feudali.






Dopo aver trascritto il passo essenziale di quelle pagine scure e annotato i passaggi più importanti del riassunto del notaio non ho più visto quel fascicolo, né so se mi capiterà di vederlo mai più. Nell'incosciente fretta giovanile devo aver certamente sorvolato su altre cose importanti, ma di quella vicenda fondamentale ho potuto segnare solo l'anno, senza il giorno e il mese, perché le pagine erano in parte consunte. Anche senza quei dettagli la data è comunque fra le più importanti nella storia del paese. Era il 1612.

Come è noto e com'era ovunque, spesso i "diritti" feudali del signore del luogo erano in realtà, rispetto ai "patti" iniziali, espropri e soprusi perpetrati in vario modo nei secoli precedenti. L'elenco di quelli ceduti dal barone Orioles dell'epoca è di per sé un elenco molto significativo ma che si ritrova facilmente per altre simili situazioni e nella stessa epoca. Al lettore impreparato magari apparirà in parte anche strano, ma non avendone il tempo non aggiungerò alcun commento esplicativo oltre alle note essenziali. Credo che ai più basterà sapere che giusto quattrocento anni or sono i nostri avi (ri)acquistarono, pagando con terre comuni e denaro, buona parte di quei diritti che a noi sembrano oggi connaturati all'essere persone e cittadini.

Prima di giungere all'elenco dei diritti feudali ceduti - senz'altro la parte che più ci interessa, anche se breve e collocata in fondo - voglio tuttavia premettere, seppure alla rinfusa, alcuni passaggi che il riassunto del notaio metteva in evidenza e di cui presi nota. Termini giuridici, istituzioni, procedure vanno ovviamente lette secondo i loro propri significati storici. Possono magari suscitare solo curiosità ma possono anche costituire uno spunto o un punto di partenza per coloro che volessero approfondire talune questioni e vicende storiche. Le indagini che possono riguardare il nostro paese di San Piero - sempre troppo poche quelle esistenti - sono sempre auspicabili e benvenute.

Nel suo lungo riassunto il notaio Benfatta annota, evidenzia e fa riferimenti specifici a:

- la "rinata istanza dei diritti che si ricontendono";
 - la richiesta della Comune all'Intendenza di Messina³ (1841), a seguito della pubblicazione della legge sulle promiscuità, di "dichiararsi di spettarsi al Comune gli enunciati diritti, e di esserne stato sempre in possesso, e che quindi se ne pronunciasse lo scioglimento e che ordinasse l'assegnazione
- di tante quantità di terre corrispondenti al loro valore secondo la scala dei compensi". I possessori furono citati per "editti" e fu provato il possesso dei diritti;
 - le dichiarazioni dell'Intendenza di Messina del 23 gennaio 1843 e del 24 luglio 1844 che riconobbero "la sussistenza degli usi predetti" e la concessione al Comune de "il quarto delle terre dell'ex feudo Terreforti e la metà sugli altri nove";
 - il ricorso dei proprietari alla Gran Corte dei Conti "che pronunziava l'insussistenza di quegli usi";
 - l'uso da parte della Gran Corte dei Conti per contestare gli usi di "gabelle solennizzate(?) dalla Gran Corte Civile, quando amministrava nello interesse del Barone e che comprendono una serie dal 1780 al 1810"
 - imprecisati "rivel" del 1812 e del 1815
 - una perizia "di un agrimensore eletto dal giudice delegato per l'assegnazione dei feudi del Principe di Mezzojuso"⁴;
 - una richiesta del Comune (1830) [ad una abolita Commissione⁵] dello scioglimento dal "diritto di compascere sull'ex-feudo Tavoliere";
 - assegnazione dei beni del Principe di Mezzojuso (1836) [a chi non è chiaro dal riassunto del notaio];
 - tre fratelli Calcagno, di Patti, che conciliavano con la Comune;
 - un fatto (1833) fra la collegiata di San Pietro sopra Patti e l'erede del Barone "quando per effetto di un compromesso, il perito don Luigi Corica, riestimando i fondi assegnati, per la esistenza degli usi che oggi la stessa Collegiata, a tanto contende, la precedente perizia di Barbarici da onze sessanta a onze dieci la salma riduceva";
 - la rescissione (16 agosto 1838) della "millantata assegnazione" su "istanza di molti assegnatari per la esistenza degli usi controversi, nello interesse dei medesimi";
 - l'assoluzione dei comunisti (1941) da parte di "quel giudice perché aventi diritto a ciò fare" e la condanna degli "estranei" nelle "querele proposte dai possessori del feudo Terreforti, a danno di taluni pastori, che avevano fatto pascolare i loro animali";
 - la trasformazione da parte "della Corte" di un diritto da "domenicale e (a) essenziale": la "partecipazione delle biade che importava condominio nell'ex feudo del Tavoliere" (la Corte lo trasformò nel diritto di compascolo);
 - il fatto che dopo le sentenze "un agiato proprietario don Vincenzo Scaglione cercò



egualmente una conciliazione, lasciando alla Comune la quota parte dei beni da loro posseduti”;

Per giungere a ciò che gli interessava maggiormente, il notaio partiva dal 1297, anno in cui *“la Comune appartenevasi al demanio, e quindi godesi le possessioni libere da qualunque diritto signorile”*⁶, aggiungendo che verso la metà del sec. XV° il barone Don Cesare Orioles⁷ “aveva acquistato la Comune, e vessava i comunisti “con mille soprusi angarici”. Così “i reclami dei comunisti avevano provocato varie sentenze dei vecchi tribunali contro il barone sin dal 1451, ma queste si frangevano contro il veleno delle sue prepotenze”.

Nel 1575 si era giunti “a un primo transatto, ma poco dopo non piacque al barone, perché limitava gli eccessi del suo assolutismo, e fu quindi, a suo libito, lacerato e infranto”. Fu “il figlio don Orazio⁸, più tardi, a stipulare nel 1612 “con i terrazzani un secondo transatto” con il quale rinunciava ai seguenti diritti feudali: “1. *Diritto di obbligare i comunisti a vendergli quante galline gli abbisognano a un prezzo di cinque grani per una, e ove gli si negano, farle ammazzare, ovunque le trovasse, senza pagare un obolo.* 2. *Diritto di alloggiare gratis nelle case dei particolari, per qualunque persona, che ivi per qualunque motivo transitasse.* 3. *Diritto di esigere il pagamento di quelle guardie, che credeva egli opportune alla di lui custodia sia di notte che di giorno.* 4. *Diritto di far pagare somme considerevoli col titolo di “sprete pene”⁹, che a suo capriccio inculcava, sotto il pretesto, che non si volesse adempiere alle antiche tasse.* 5. *Diritto di obbligare i maestri e la gente di campagna a faticare nelle fabbriche, nei fondi di sua pertinenza, senza alcuna mercede, sottoponendo a barbara prigionia e altre pene afflittive, coloro che per qualunque motivo si ricusavano.* 6. *Diritto di servirsi di tutti gli animali da soma dei comunisti per il trasporto dei suoi grani senza alcuna ricompensa, e senza neppure apprestare la biada per gli stessi animali, sottoponendo i resistenti alle punizioni riferite.* 7. *Diritto di usare delle acque tanto pubbliche che private, per “adacquare” i suoi fondi e giardini, lasciando inoperosi i mulini per tutto il tempo che gli piaceva.* 8. *Diritto a obbligare qualunque ceto di persone a faticare nelle fabbriche del castello, ed altri suoi stabilimenti, senza alcuna ricompensa, e sotto pena di carcerazione e altre simili nequizie.*

E inoltre “un'altra serie di simili editti, o peggiori, che per prudenza si tacciono e che la natura fremere a rammentarli!!!”

“In prezzo di questi diritti il barone esigeva prima un vistoso cespite e poi spogliava la Comune delle sue vaste proprietà, e questa per estrema risorsa riteneva su quelle i seguenti usi:”

1. *Diritto di pascolo in quegli anni in cui le terre non si seminano “perché tagliate appena le biade, i singoli feano uso delle ristoppie, ed in quegli anni in cui le terre a pascolo sono destinate, in taluni punti, ove i singoli posseggono dei tenimenti circoscritti di muri a secco o di fratte, o vi seminano i così detti marzatici senz'alcuna corrisposta.* 2. *Diritto di far mandrie, pagliaje, ed altri comodi rurali, e burgenseatici, profittando anche delle ginestre, dei rovoli¹⁰, dei frassini¹¹, e quanto di più utile può trovarsi.* 3. *Diritto di pernottare* 4. *Diritto di usare dell'acqua per uso personale e per qualunque speculazione agraria e altri usi.* 5. *Diritto di raccogliere erbe selvatiche.* 6. *Diritto di cavar pietra per calce e fabbriche per uso di costruzione di case, ed altri usi.* 7. *Diritto di far fornaci per calce e raccogliere tutte le fratte all'uopo necessarie per fuoco, ed altro uso.* 8. *Diritto di far pali per mandriati¹², o per altro.* 9. *Diritto di cacceggiare.* 10. *Diritto di tenere a pascolo ogni singolo, cavalli, giumente e muli non che asini franchi di ogni biada.* 11. *Diritto di tenere a pascolo ogni capo di famiglia, in uso franco di ogni peso.* 12. *Diritto di tenere a pascolo ogni proprietario di gregge porcino verri franchi¹³* 13. *Diritto di pascolare buoi, capre, pecore, maiali con dover pagare la biada per tutto l'anno cioè dividendo(?) il così detto primitivo, o tardivo in tutti gli ex feudi inseminati e per le terre cosiddette mezzagne, in quelle che non si trovano chiuse da seminati o siepi.* 14. *Diritto di far erba e fasci.* 15. *Diritto della Chiesa Madre e della Parrocchia di Santa Maria di mantenere a pascolo qualunque specie di animali senza pagamenti di biada.*

© 2011 Pietro Ficarra



Note

¹ Credo che il riferimento a “Don Ruggiero Settimo e consorti” vada ovviamente interpretato nel senso del Governo di Sicilia. Anche se l’istanza dell’avv. Fazio Spada porta nelle annotazioni la data del 1850 è verosimile che essa sia stata redatta anche diversi mesi prima o l’anno prima, quando ancora a Palermo non erano ritornati i Borboni di Napoli. La considerazione merita un cenno alla figura di Ruggiero Settimo, utile anche a comprendere per sommi capi il momento in cui la “difesa” fu presentata. Ruggiero Settimo viene del resto (tuttora) da più parti considerato come una sorta di “Padre della Patria” siciliana e tanto più lo fu secondo le logiche della sua epoca, sia per la “devozione” alla Sicilia mostrata nel corso di tutta la sua vita che per le sue qualità morali e di impegno, qualità non molto frequenti fra i siciliani al governo delle istituzioni dell’Isola dopo l’Unità d’Italia.

Ruggiero Settimo è figura fra le più importanti del panorama risorgimentale. Nacque a Palermo nel 1776 da una famiglia di origine nobile e intraprese giovanissimo la carriera militare, servendo come ammiraglio della flotta borbonica e diventando in poco tempo ministro del Regno delle Due Sicilie, prima della fiammata napoleonica. Aderì molto presto al movimento liberale e caldeggiò anch’egli presso Ferdinando III la promulgazione della Costituzione del 1812, dimettendosi subito dopo la sua abrogazione. Si diede così alla politica attiva, diventando in poco tempo il maggiore esponente liberale dell’Isola. Visse la prima rivolta del 1820 e la dichiarazione di indipendenza siciliana contro il re Borbone, entrando a far parte del governo provvisorio di Palermo.

Alla fine del 1820 i Borboni riconquistavano attraverso lotte sanguinose la Sicilia e ristabilivano la monarchia assoluta e Ruggiero Settimo era ormai un separatista. Da liberale appoggiava sia le idee repubblicane di Pasquale Calvi che quelle filo monarchiche di Vincenzo Fardella di Torrea. Purché fosse rispettata la Costituzione Siciliana e l’indipendenza isolana avrebbe accettato la costituzione di un’Italia unita della visione giobertiana, sotto la presidenza del Papa. Fu con questa convinzione il maggiore protagonista della rivoluzione indipendentista siciliana del 1848: così venne scelto come presidente del governo, nominato a capo dell’Esercito Nazionale e dichiarato padre della patria siciliana. Dopo il rifiuto del duca di Genova, Alberto Amedeo di Savoia, ad accettare la corona costituzionale dell’Isola e la vana ricerca di un altro regnante, il governo si indebolì e Ferdinando II mosse alla riconquista della Sicilia. Attacò la città di Messina e già nel settembre del 1848 i siciliani chiesero una tregua. Sei mesi dopo la guerra riprese, il 7 aprile fu occupata Catania e il 15 maggio cadde Palermo. L’indipendentista Ruggiero Settimo andò in esilio a Malta, accolto come un capo di stato. L’asprezza del conflitto segnò il definitivo distacco del sentimento popolare siciliano dal nuovo Borbone di Napoli, ormai straniero e occupante.

Con l’avvento del nuovo regno d’Italia a Ruggiero Settimo venne offerta nel 1861 la carica di presidente del Senato ma volle vivere gli ultimi anni a Malta, dove morì nel 1863. Anche se in cima agli elenchi dei presidenti del Senato italiano si trova spesso riportato il suo nome, non prese mai possesso della carica cui la sua storia di liberale risorgimentale lo aveva condotto.

² Il termine “scioglimento della promiscuità” fa riferimento all’omonima legislazione che aveva preso corpo da tempo negli stati preunitari. Nel corso del Settecento le condizioni feudali e le antiche leggi apparivano sempre più anacronistiche e non corrispondenti alle mutate esigenze di un mondo in rapido cambiamento. Come del resto avviene sempre nelle cose umane. Il bisogno di affrancazione delle servitù civiche e di una ripartizione dei demani alle popolazioni fu sentito ovunque e ovunque, seppure in tempi e modi diversi, i governanti misero mano a nuove leggi dirette ad accertare e salvaguardare i diritti imprescrittibili delle popolazioni, fino ad allora esercitati sulla proprietà insieme al signore feudale del luogo (“promiscuità”) e causa di infinite e insanabili dispute, lacci e laccioli.

La legislazione più organica in materia fra quelle degli stati preunitari fu quella del Regno delle due Sicilie, emanata per le province napoletane e siciliane in parte dai Borboni e in parte da chi li aveva temporaneamente cacciati, i regnanti “napoleonidi”, a riprova che lo spirito dei tempi imponeva comunque un sostanziale adeguamento ai nuovi bisogni. Il primo passo, per quello che ci può riguardare, fu fatto nel 1792 da Ferdinando IV, Re di Napoli, con nuove regole “*De Administratione Universitatum*”. Seguirono le leggi del 1806 e del 1807 sull’abolizione della feudalità e quella specifica del 1807 (di Giuseppe Napoleone) sulla ripartizione dei demani e lo scioglimento delle promiscuità. Per risolvere l’enorme contenzioso che si aprì tra le popolazioni ed i baroni, Giuseppe Napoleone nel novembre del 1807 istituì una apposita Commissione Feudale. La Commissione emise migliaia di sentenze, che nella maggior parte riconobbero i diritti delle popolazioni, e un certo numero di massime furono adottate nel 1815 come vere e proprie norme di legge. Per accelerare le operazioni di divisione dei demani Gioacchino Napoleone nominò nel 1809 gli Intendenti delle province come commissari speciali, lasciando poi il compito a nuovi commissari ripartitori. Le leggi dei “napoleonidi” furono confermate dai Borboni tornati sul trono di Napoli dopo la Restaurazione. Il nuovo Stato italiano diede veste organica agli usi civici prodotti dagli assestamenti preunitari solo nel 1927.

Il nostro notaio annota nel suo riassunto date riferite agli anni Trenta e Quaranta del XIX° secolo perché in Sicilia, ancorché governata dagli stessi Borboni, le leggi che abolivano la feudalità e le disposizioni per lo scioglimento delle promiscuità furono effettivamente applicate solo in epoca successiva (non diversamente da quanto accade ai nostri tempi, grazie all’Autonomia speciale, per le leggi più importanti!), a seguito di decreti emanati nel 1825 e nel 1938.

³ Per gli Intendenti provinciali v. n. 2.

⁴ Gli ultimi baroni di San Piero furono i Corvino, principi di Mezzojuso. Per le vicende e le successioni vedi [le pagine dedicate ai signori di San Piero](#) sul sito.

⁵ Probabile che si tratti della Commissione feudale di cui alla nota n. 2.

⁶ Si riferisce alla riaggregazione al Demanio del paese di San Pietro operata da Federico II° d’ Aragona in quell’anno, togliendolo ai De Manna. Per le vicende di quell’epoca vedi le pagine di cui alla nota n. 4.

⁷ Nomi dei baroni e secolo non coincidono. Potrebbe trattarsi di un refuso e di qualche confusione nella fonte del notaio. Un Cesare Orioles ha l’investitura di San Piero dal 1558 e un Orazio, suo figlio, è barone di San Piero dal 1599. Altra simile successione non c’è nella lunga teoria dei signori del paese, anche investitura e dominio effettivo non coincidevano sempre. Anche per l’“acquisto” può essere che venga fatto riferimento non tanto alla signoria feudale quanto al c. d. “mero e misto impero”, il cui acquisto oneroso fu introdotto nei possedimenti italiani solo da Filippo III°, nella seconda metà del XVI° secolo.

⁸ Vedi nota precedente.

⁹ Sorta di multe dell’epoca, applicate spesso arbitrariamente.

¹⁰ Quasi certamente sta per roveri.

¹¹ Quasi certamente sta per le piante di ornello (*Fraxinus ornus*), tipiche della vegetazione locale, dove sono meglio note come *mèllè* (Per una corretta lettura nel mio dialetto sampietrino, appartenente alla famiglia di quelli galloitalici di Sicilia, vedere [la nota](#))

¹² Quasi certamente sta per recinti e/o stazzi.

¹³ Termine preso dal siciliano del tempo, avente il sostanziale significato di liberi da guerre, da liti.